



# PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli  
Atti di Determinazione n 804 del 21/05/2019

OGGETTO: BIOSUD S.R.L. – IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/2006) SITO IN LECCE, LOC. MASSERIA MAZZARELLA. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, C. 1, DEL D. LGS. N° 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA REGIONE PUGLIA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 565 DEL 30/12/2010.

## IL DIRIGENTE

- **Vista** Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";
- **Visto** l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- **Visto** l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Visti inoltre:**

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e in particolare la Parte seconda: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la Delibera di G. R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L. R. n. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la D. G. R. n° 648 dello 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la L. R. n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.) ed Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";

#### **Premesso che:**

- l'art. 4, c. 1, del D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 ha abrogato il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che disciplinava l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'art. 2, del D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, ha introdotto delle modifiche alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; in particolare, con il c. 24, ha introdotto, dopo l'art. 29 di tale Decreto, il seguente Titolo: «Titolo III-bis. L'autorizzazione integrata ambientale », che disciplina l'Autorizzazione negli artt. Che vanno dal 29-bis al 29-quattordicesimo;
- il suddetto D. Lgs. n. 128/2010 ha anche aggiunto l'Allegato VIII agli allegati della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, che elenca le attività per le quali le installazioni devono ottenere l'autorizzazione integrata ambientale; tale classificazione sostituisce quella dell'abrogato D. Lgs. n. 59/2005;
- l'impianto di incenerimento di rifiuti, precedentemente definito dalla categoria I.P.P.C. 5.1, viene attualmente inquadrato nell'**Allegato VIII alla Parte Seconda** del D. Lgs. n. 152/2006, alla **categoria 5.2: smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, lett. b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;**
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., all'art. 29-nonies, c. 1, "Modifica degli impianti o variazione del gestore", stabilisce che *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;
- il D. M. n. 58 del 06/03/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis", fissa le tariffe da applicare ai procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche in caso di rinnovo o di modifica impiantistica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12/01/2018 ha approvato l'adeguamento regionale del suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D. M. n. 58/2017; secondo

cui la tariffa da applicare per le istruttorie, nel caso di modifiche non sostanziali, viene fissata in euro 2.000,00, per ogni categoria di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, indipendentemente dall'aggiornamento esplicito del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;

- con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 883 del 23/03/1994 fu approvato il progetto di un impianto di incenerimento di Rifiuti Ospedalieri trattati da realizzare nel Comune di Lecce, alla località Masseria Mazzarella, proposto dalla società Biosud. S.r.l.;
- con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1957 del 28/06/1996 il suddetto impianto fu autorizzato all'esercizio per trattare anche rifiuti cimiteriali, scarti di macellazione e farmaci scaduti;
- con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2533 del 13/07/1999 l'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali, con una potenzialità di 550 Kg/h (2050 KW), fu autorizzato al trattamento di:
  1. 3.600 t/anno di Rifiuti Ospedalieri Trattati (R.O.T.)
  2. 300 t/anno di rifiuti cimiteriali
  3. 20 t/anno di scarti di macellazione
  4. 300 t/anno di farmaci scaduti
  5. 130 t/anno di altre tipologie di rifiuti speciali;
- **con la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 115 del 12/07/2002 il suddetto impianto conseguì, ai sensi della L. R. n° 11/2001, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.)** per la variante che consisteva nell'incremento della potenzialità da 550 a 965 Kg/h e nell'introduzione di ulteriori tipologie di rifiuti speciali provenienti da processi industriali;
- **con la Determinazione n. 565 del 30/12/2010** del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Servizio Ecologia della Regione Puglia, fu rilasciata alla società BIOSUD S.r.l., con sede in Lecce alla Strada Provinciale n. 236, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)**, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., per esercire un impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per una potenzialità di 7.642 Mg/anno (23 Mg/giorno), con recupero di energia termica e produzione di energia elettrica (290 KWe), rientrante nella categoria IPPC 5.1, sito in Lecce, in località "Masseria Mazzarella", presso la S. P. n. 236, su area censita in Catasto al foglio n. 59, p.lle 4, 10 sub 1, 10 sub 2, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 36, 38 e 47;
- **con la nota acquisita al prot. n. 43975 del 20/08/2018**, il legale rappresentante della società comunicò una modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1, del D. Lgs. 152/06, per la valutazione da parte dell'autorità competente circa il carattere di sostanzialità o di non sostanzialità della stessa; **la modifica proposta consisteva nella ridefinizione delle aree di stoccaggio** dei rifiuti in ingresso e delle aree di stoccaggio dei materiali ausiliari necessari alla raccolta dei rifiuti;
- **con la Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 29/08/2018**, le suddette modifiche furono qualificate come non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/06, e fu integrata l'A.I.A. di cui alla Determinazione n. 565 del 30/12/2010 approvando la nuova planimetria **All. 10 - rev. 3**;
- **con la nota acquisita al prot. n. 16625 del 09/04/2019**, il legale rappresentante della società Biosud S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1, del D. Lgs. 152/06, **una modifica non sostanziale dell'impianto**, che necessita di aggiornamento dell'atto autorizzativo, **consistente nella introduzione** (per le attività di stoccaggio D15 e di trattamento D10) **dei rifiuti con i seguenti codici CER, in aggiunta rispetto a quelli già autorizzati, mantenendo inalterati il quantitativo totale giornaliero e annuale dei rifiuti trattati:**

150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
---------	---

150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	medicinali citotossici e citostatici
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200131*	medicinali citotossici e citostatici

- nel provvedimento di A.I.A. rilasciato con la D. D. n. 565 del 30.12.2010, al paragrafo 8.3 dell'Allegato tecnico, dal titolo "Ulteriori rifiuti di cui si chiede l'autorizzazione al trattamento", viene richiamato che il Gestore nell'istanza aveva richiesto di poter gestire anche ulteriori codici CER di rifiuti che vengono riportati in una tabella nello stesso paragrafo, viene precisato, inoltre, che *"Con la presente autorizzazione tali codici non si autorizzano, tuttavia è stato previsto nel corso della C. d. S. conclusiva che il presente provvedimento potrà essere aggiornato a seguito della implementazione delle modifiche impiantistiche proposte dal Gestore al fine di garantire una consistente riduzione delle emissioni di PCCD/F e dei conseguenti monitoraggi che il Gestore dovrà effettuare a seguito di tale implementazione per verificare la capacità depurativa della nuova torre di lavaggio"*;
- la Biosud S.r.l. ha adempiuto a quanto richiesto nel par. 8.3 dell'A.I.A., realizzando le modifiche impiantistiche che hanno consentito di abbattere le concentrazioni dei microinquinanti organici (C.O.T., IPA, PCCD/F) e di monitorare efficacemente le emissioni al camino;
- in particolare, la società comunicò in data 30.03.2011, di aver installato i seguenti stadi di filtrazione aggiuntivi, rispetto al filtro a maniche di tessuto esistente (n 180 maniche in PTFE, superficie filtrante totale mq 420):
  1. un sistema di iniezione dei carboni attivi, prima del filtro a maniche;
  2. un sistema catalitico tipo DENOX di abbattimento ossidi di azoto (iniezione automatizzata di ammoniaca), dopo il filtro a maniche;
  3. una torre di lavaggio con tecnologia ADIOX;
- successivamente, con nota prot. n. 26598 del 28.04.2015, la società comunicò di aver **installato al camino il campionatore in continuo di microinquinanti organici** (IPA, PCCD/F e PCB-Dioxin-like) (mod. AMESA a sonda raffreddata, fornito da Environnement Italia Spa) conforme alla norma UNI CEN/TS 1948-5;
- infine, con nota prot. n. 24614 del 06/05/2016, la società comunicò di aver **installato al camino il nuovo S.M.E.** (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni), dotato di rilevatori FT-IR e F.I.D.;
- il gestore, in ottemperanza alle prescrizioni dell'atto autorizzativo, oltre al monitoraggio in continuo mediante i sistemi di monitoraggio installati sopra richiamati, provvede ad effettuare regolarmente i campionamenti discontinui e le analisi di macro e microinquinanti nei fumi di emissione, ed a trasmettere agli enti di controllo i relativi **rapporti di prova, che hanno confermato la sostanziale riduzione delle concentrazioni sia dei macro che dei microinquinanti a seguito del potenziamento dei filtri;**

#### **CONSIDERATO CHE:**

- **l'art.5, lettera I-bis del D. Lgs. n. 152/2006**, definisce modifica sostanziale di un impianto: *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento*

dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

– **Le Linee Guida** per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/06, emanate con la D. G. R. Puglia n. 648 del 5 aprile 2011, **individuano quali sostanziali:**

1. le modifiche che comportino un significativo incremento della capacità produttiva (pari o superiore alla soglia di legge o superiore al 50% della capacità autorizzata);
2. le modifiche soggette a VIA;
3. le modifiche che comportino l'avvio di una nuova attività IPPC;
4. le modifiche che comportino emissioni di nuove tipologie di sostanze pericolose;
5. le modifiche che comportino modifiche del quadro emissivo autorizzato;
6. le modifiche soggette a VIA a valle della fase di verifica di assoggettabilità;

– **la variante proposta dalla Biosud S.r.l. non rientra in alcuna delle casistiche di variante sostanziale** sopra elencate; essa, infatti, non comporta alcun incremento di potenzialità dell'impianto, non determina un incremento della tipologia e della concentrazione delle sostanze inquinanti emesse al camino, non produce effetti negativi aggiuntivi sull'ambiente;

– **con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, in particolare quelle di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII, le linee guida regionali** sopra richiamate riportano, inoltre, a titolo esemplificativo, **tra le modifiche sostanziali l'introduzione di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;**

– **la variante proposta dalla Biosud S.r.l. non rientra nemmeno nella suddetta ipotesi di sostanzialità per le seguenti ragioni:**

1. l'attività dell'impianto (incenerimento) **è riportata al punto 5.2 dell'Allegato VIII**, per essa l'allegato tecnico alla D. G. R. n. 648/2011 indica come sostanziale l'introduzione di una nuova linea di incenerimento e non l'introduzione di nuovi codici CER;
2. **i codici dei rifiuti** che la società chiede di integrare nell'autorizzazione, di fatto, **non sono nuovi**, ma sono stati già valutati nel procedimento di V.I.A. conclusosi con il giudizio di compatibilità (D. D. n. 115 del 12/07/2002) e sono stati assentiti con riserva nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. n. 565 del 30/12/2010, costituendo solo una parte minima (11 su 42) dell'elenco di rifiuti riportato al già citato paragrafo 8.3 dell'Allegato Tecnico allo stesso atto;
3. **i codici dei rifiuti richiesti afferivano alla vecchia classificazione di Rifiuti Ospedalieri Trattati**, che dall'origine l'impianto ha sempre trattato e che nel 2010 l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha subordinato all'adeguamento impiantistico, poi di fatto realizzato;
4. **i dispositivi di filtrazione aggiuntivi**, installati nel 2011 (iniezione dei carboni attivi, filtro catalitico DENOX con iniezione di ammoniaca, torre di lavaggio ADIOX) assorbono e annullano di fatto ogni possibile variazione nella composizione chimica (*variazione qualitativa*) delle emissioni al camino legata alla variabilità dei rifiuti immessi nell'inceneritore;

- ai sensi dell'Allegato III al D. M. n. 58 del 06/03/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis", nonché della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12/01/2018 di adeguamento regionale del Regolamento ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D. M. n. 58/2017, la tariffa da applicare per le istruttorie, nel caso di modifiche non sostanziali, viene fissata in euro 2.000,00 per ogni categoria di attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, indipendentemente dall'aggiornamento esplicito del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;

- la società BIOSUD S.r.l. in data 08/04/2019 ha effettuato il versamento di euro 2.000 a favore della Provincia di Lecce per oneri di istruttori, mediante versamento sul C/C 14554737 intestato a Servizio Tesoreria - Provincia di Lecce (causale oneri istruttori per modifica non sostanziale di AIA);

**Tutto ciò premesso,**

- dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;**

**DETERMINA**

- **di qualificare come non sostanziale**, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/06, la modifiche all'attività dell'impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con produzione di energia elettrica (290 KWe), rientrante nella tipologia 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d. Lgs. n. 152/2006, sito in Lecce, in località "Masseria Mazzarella", consistente nella aggiunta degli ulteriori codici CER di rifiuti di seguito elencati all'elenco dei rifiuti autorizzati e, conseguentemente, **di aggiornare e integrare con il presente atto l'A.I.A. di cui alla Determinazione n. 565 del 30/12/2010** del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia:

150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	medicinali citotossici e citostatici
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200131*	medicinali citotossici e citostatici

il presente aggiornamento non modifica il termine di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già fissato alla data del 30/12/2022;

- di notificare il presente provvedimento ai seguenti soggetti:

Biosud S.r.l.

biosud@pec.biosudsrl.it

Comune di Lecce

protocollo@pec.comune.lecce.it

Dipartimento di Prevenzione ASL

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - Dap di Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

**il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.**

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

*Rocco Merico / INFOCERT SPA*